
COMUNE DI LODRINO



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INTRODUZIONE GENERALE

Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza come l'organo deputato ad approvare tali documenti sia, per gli enti locali, l'organo di in indirizzo e controllo politico amministrativo, in base al disposto di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, a mente del quale il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Tale competenza non può ritenersi superata dal comma 612 della legge di stabilità, atteso che l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 267/00 recita "Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni."

In ossequio, tuttavia, del tenore letterale del comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, il piano di razionalizzazione è stato predisposto dal Sindaco con il supporto e la collaborazione del Segretario Comunale e dallo stesso organo politico di vertice verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione, e, successivamente, formalmente trasmesso alla Corte dei Conti.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina possono così riassumersi:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme

flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nella fase contingente, la volontà di mantenere/dismettere le partecipazioni emerge dal presente piano operativo di razionalizzazione.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Le partecipazioni societarie

Il comune di Lodrino partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- 1. Azienda Servizi Valtrompia spa con una quota pari al 2,20%;
- 2. Civitas srl con una quota pari a 0,66%;

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

Altre partecipazioni e forme associative.

Il Comune di Lodrino partecipa, inoltre, al Consorzio Forestale di Nasego, costituito ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, al fine di disciplinare e gestire le fasi della produzione agro silvo pastorale, nonché per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà dei soci. Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità compatibili con quelle consortili.

Il consorzio NON è in perdita.

Aderisce altresì alla Comunità Montana di Valle Trompia, insieme ai Comuni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella e Villa Carcina, facenti parte della zona omogenea n. 4 come risultante dall'allegato A della legge regionale 27 giugno 2008 n.19 e costituita con decreto del presidente della Giunta regionale n.6492 del 26 giugno 2009.

IL PIANO/RELAZIONE OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. con sede in Gardone V.T. (Brescia), via Matteotti 327.		
Oggetto sociale effettivo	La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze similari. In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di: - acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque; - raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto; - distribuzione di gas metano; - impianti termici e di condizionamento; - sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici; - sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri; - produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta; - distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti; - sistema informativo territoriale; - servizi funerari pubblici e lampade votive. I principali servizi affidati, per quanto concerne il comune di Lodrino, sono: ✓ Servizio di Igiene Urbana incluso gestione attività propedeutiche alla gestione del tributo sui rifiuti; ✓ Servizio Idrico Integrato; ✓ Servizi funerari.	
Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente	La Società in argomento svolge servizi pubblici locali (SPL/SIEG) e come tale il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007.	
Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno	Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da ASVT sono molteplici. Citiamo le principali: ✓ la specifica professionalità acquisita dalla società e dai suoi dipendenti; ✓ le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino; ✓ le limitazioni in tema di personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.	
Situazione economica e patrimoniale della società	La società non è in perdita. Per i dati di bilancio si rinvia al sito istituzionale del comune di Lodrino www.comune.lodrino.bs.it – sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.	
Numero dei dipendenti al 31/12/2013	43	
Numero degli amministratori al 31/12/2013	7	
Quota di partecipazione	2,20%	

Durata dell'impegno	2050
VALUTAZIONI FINALI	Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.

CIVITAS S.R.L., con sede in Gardone V.T. via Matteotti n. 299	
Oggetto sociale effettivo	La società ha per oggetto esclusivo: 1) il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree: - anziani, - minori e famiglia, - disabilità ed handicap, - emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà, - salute mentale, - immigrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà curare la: - gestione dei consultori famigliari, - servizi alla famiglia, - servizi di operatore sociale, - servizi di ossistente sociale, - servizi di assistente sociale, - servizi di assistenza sociale per minori, - gestione progetti sull'immigrazione, - gestione progetti idubis sui minori, - gestione progetti abusi sui minori, - gestione progetti di evoucher, - coordinamento Centri accoglienza e di Pronto Intervento assistenziale. In ogni caso la Società potrà curare la gestione dei servizi sociali affidati dai Comuni anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla legge n.328 del 2000 e successive modifiche. 2) Il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà operare in: - servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale, - allestimento e gestione di bookshop e merchandising in ambito espositivo, - servizi per archivi e biblioteche, - servizi per archivi e biblioteche, - servizi per archivi e biblioteche, - servizi di educazione ambientale, - servizi culturali, informatici e di segreteria di supporto agli enti locali, - redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione dei
	beni culturali e reti museali nonché di relativa, formazione professionale.
Natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti	La Società in argomento ha come oggetto proprio lo
dell'Ente	svolgimento servizi pubblici locali non a rilevanza economica di cui all'art. 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno	Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007. Le ragioni che suggeriscono il mantenimento della esternalizzazione dei servizi forniti da ASVT sono molteplici. Citiamo le principali: ✓ la specifica professionalità acquisita dalla società e dai suoi dipendenti; ✓ le economie di scala derivanti dalla gestione in forma associata e quindi su un vasto bacino; ✓ le limitazioni in tema si personale che non permettono il trasferimento dei dipendenti e collaboratori.
Situazione economica e patrimoniale della società	La società NON è in perdita. La situazione di bilancio è rinvenibile sul sito istituzionale del Comune di Lodrino www.comune.lodrino.bs.it – sezione amministrazione trasparente – sottosezione dedicata, oppure sul sito web della società stessa www.civitas.valletrompia.it
Numero dei dipendenti al 31/12/2013	25
Numero degli amministratori al 31/12/2013	3
Quota di partecipazione	0,66%
Durata dell'impegno	2050
VALUTAZIONI FINALI	Non si rilevano elementi di incompatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali desunte dalle leggi e dallo Statuto del Comune. La partecipazione può essere mantenuta.

IL SINDACO F.TO Iside Bettinsoli IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Mariateresa dott.ssa Porteri